



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 175 DEL 14.11.2024

OGGETTO: AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2024 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di novembre con inizio alle ore 20:05, Solita sala delle Adunanze, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
CAEDDU MONICA	SINDACO	X	
MAMELI MASSIMILIANO	VICE-SINDACO	X	
SALIS FRANCESCA	ASSESSORE	X	
VARGIU CRISTIAN	ASSESSORE	X	
TUVERI NICOLA	ASSESSORE	X	
PORTOGHESE ELAINE	ASSESSORE	X	
N° Presenti: 6 - N° Assenti: 0			

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Monica Cadeddu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 184/2024 del Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: **“AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2024 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE”**

Su indicazione dell'Assessore alle Politiche Sociali

Premesso

-che la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 comma 5 così recita: “Alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” e all’art. 6 “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e hanno competenza a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”;

-che la Regione Sardegna con L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988”, riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale e in particolare all’art. 11 recita “omissis 2. In conformità a quanto previsto dall’ articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;

Richiamato

-lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in particolare: l’art. 6 (Sicurezza Sociale) alle lettere b) e c) prevede che il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a promuovere iniziative mirate all’elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato

sociale nonché a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;

-l'art. 62 "associazionismo e volontariato" stabilisce che il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;

Atteso che

-l'attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto delle competenze dell'Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

-le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Atteso

che l'Amministrazione intende continuare a promuovere e valorizzare il volontariato sociale e avvalersi della collaborazione delle Associazioni per attività varie nel campo del sociale con natura integrativa e non sostitutiva e per la realizzazione di interventi per il trattamento delle situazioni di emergenza sociale, che richiedono una prima risposta per soddisfare, temporaneamente i bisogni primari del singolo e della famiglia, nonché interventi immediati e improcrastinabili giustificati dalla gravità della situazione o dalla specificità del contesto ambientale in particolare per la distribuzione dei viveri agli indigenti;

Atteso

che opera nel territorio comunale da numerosi anni l'Associazione "I Falchi onlus" che si attiva a favore delle fragilità sociali del territorio e per rispondere ai principi costituzionali di solidarietà sociale, della sussidiarietà orizzontale e della leale collaborazione con l'Ente locale e che è impegnata nell'erogazione del servizio assistenziale di distribuzione di derrate alimentari;

Atteso

che tale Associazione in particolare ha provveduto sia con proprie risorse umane e strumentali alla distribuzione di viveri alle famiglie in condizioni di disagio economico con cadenza mensile attuando negli ultimi anni l'intervento finanziato con risorse comunali "Banco Alimentare" e ad espletare le relative attività;

Considerato

che la predetta Associazione è iscritta all'Albo comunale delle Associazioni nella sezione Attività socio sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale;

Visti

l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni", che dispone che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

l'art. 43 della Legge 449 del 1997, che dispone: "I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";

Atteso

che nel bilancio comunale al capitolo 10460/372/2024 è disponibile la somma di € 4.000,00 destinata al Banco Alimentare;

Ritenuto

dettare apposite direttive al Responsabile del 1° Settore per l'attuazione dell'iniziativa

- 1) sottoscrivere apposito accordo di collaborazione con la locale Associazione "I Falchi" al fine di disciplinare l'intervento del Banco Alimentare;
- 2) individuare un elenco dei generi di prima necessità da allegare alla convenzione di cui sopra;
- 3) erogare un contributo di € 4.000,00 all'Associazione "I Falchi" per la distribuzione dei beni di prima necessità in occasione delle festività natalizie e di inizio anno 2025, la quale avrà l'obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute;

Ritenuto

stabilire i seguenti criteri per l'accesso ai benefici di cui trattasi:

- Residenza nel Comune di Decimomannu;
- Segnalazione/invio da parte del servizio sociale professionale;
- Condizione di disagio, certificata da un reddito ISEE non superiore a € 6.000,00, è consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell'ISEE di accesso sino a € 7.000,00;

Dato atto che

sono stati espressi il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore, e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

Di realizzare

anche nell'anno 2024 l'intervento "Banco Alimentare" a favore dei cittadini in stato di disagio economico tramite l'Associazione I Falchi onlus di Decimomannu, destinando a tal fine la somma di € 4.000,00 disponibile al cap. 10460/372/2024

Di demandare

apposite direttive al Responsabile del 1° Settore per l'attuazione dell'iniziativa

- 1) sottoscrivere apposito accordo di collaborazione con la locale Associazione "I Falchi" al fine di disciplinare l'intervento del Banco Alimentare;
- 2) individuare un elenco dei generi di prima necessità da allegare alla convenzione di cui sopra;
- 3) liquidare in unica soluzione un contributo di € 4.000,00 all'Associazione "I Falchi onlus" per la distribuzione dei beni di prima necessità in occasione delle festività natalizie e di inizio anno 2025, la quale avrà l'obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute con apposita relazione e relative pezze giustificative, disponibile sul capitolo 10460/372/2024;

Di stabilire

che per l'accesso ai benefici di cui trattasi dovranno sussistere i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Decimomannu;
- Segnalazione/invio da parte del servizio sociale professionale;
- Condizione di disagio, certificata da un reddito ISEE non superiore a € 6.000,00, è consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell'ISEE di accesso sino a € 7.000,00;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000..



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2024 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 13.11.2024

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 14.11.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 175 DEL 14.11.2024

OGGETTO: AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2024 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
CAEDDU MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA